



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2010
(OR. en)**

16118/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0337 (NLE)**

WTO 363

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	25 novembre 2010
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'OMC per quanto riguarda una decisione su un meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali preferenziali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 694 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.11.2010
COM(2010) 694 definitivo

2010/0337 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'OMC
per quanto riguarda una decisione su un meccanismo di trasparenza per gli accordi
commerciali preferenziali**

RELAZIONE

1. Durante la riunione del 14 e 15 dicembre 2006, il Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha adottato una decisione che istituisce il meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali regionali (ACR)¹.
2. Durante la stessa riunione il Consiglio generale dell'OMC ha adottato una decisione sulla trasparenza per gli accordi commerciali preferenziali (*preferential trade arrangements*, PTA)² in base alla quale il comitato commercio e sviluppo (CCS) è stato invitato a esaminare la trasparenza per gli accordi preferenziali diversi dagli ACR di cui al paragrafo 2 della clausola di abilitazione e di riferire entro sei mesi al fine di consentire un'azione adeguata del Consiglio generale. La decisione è stata adottata fatti salvi i risultati delle deliberazioni del CCS. In seguito, sulla base delle relazioni del presidente del CCS, il Consiglio generale ha stabilito di prorogare di sei mesi in sei mesi il termine entro cui il CCS avrebbe dovuto valutare la questione e riferire al fine di consentire un'azione adeguata. L'ultima proroga, decisa dal Consiglio nel luglio 2010, scade nel dicembre 2010.
3. In seguito a lunghi negoziati interni e a consultazioni informali, il 4 ottobre 2010³ il CCS ha ultimato il proprio esame della questione nel corso della propria 80ª sessione ordinaria raggiungendo un accordo su un meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali preferenziali, da inviare al Consiglio generale per l'adozione.
4. Per quanto riguarda la trasparenza dei PTA, i nostri obiettivi e la nostra posizione durante i negoziati sono stati espressione dell'importanza che l'UE attribuisce, tra l'altro, ai seguenti punti: 1) maggiore consapevolezza dell'evoluzione dei PTA a livello mondiale; 2) capacità di verificare e valutare come i PTA di altri membri possono influenzare il nostro commercio e i nostri investimenti tenendo conto del fatto che sia i paesi sviluppati sia i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC concedono preferenze; 3) garanzia di un migliore funzionamento dell'OMC nella supervisione e nella revisione dei PTA; e 4) una migliore comprensione dell'impatto dei PTA e della loro interazione con il sistema commerciale multilaterale. Si ritiene che il progetto approvato soddisfi questi obiettivi. Esso integra il meccanismo di trasparenza dell'OMC per gli accordi commerciali regionali, già approvato a titolo provvisorio, il quale riguarda gli accordi preferenziali reciproci.
5. Anche se nell'ambito del meccanismo di trasparenza per i PTA l'UE dovrà ripartire i dati tra i diversi regimi preferenziali, in generale i dati richiesti dal segretariato dell'OMC sono già disponibili al pubblico presso diverse fonti e basi di dati. La guida e la presentazione oggettiva che devono essere fornite dal segretariato dell'OMC offriranno complessivamente una presentazione generale più uniforme, coerente e completa dei PTA.
6. Il meccanismo di trasparenza riguarda esclusivamente gli aspetti procedurali della notifica, della presentazione oggettiva e della valutazione dei PTA in seno all'OMC; di conseguenza non pregiudica la sostanza delle pertinenti disposizioni della clausola

¹ Decisione dell'OMC WT/L/671.

² La decisione è stata pubblicata come WT/L/672.

³ WT/COMTD/71 dell'11 ottobre 2010.

di abilitazione o di altri strumenti indicati al punto 1, lettere a), b) o c) del meccanismo di trasparenza, né compromette minimamente i diritti e gli obblighi dei membri nel quadro degli accordi dell'OMC.

7. Al fine di garantire che i paesi membri in via di sviluppo possano avvalersi appieno del meccanismo in questione, il progetto di testo prevede la messa a disposizione da parte del segretariato dell'OMC di assistenza tecnica a favore di tali paesi, soprattutto di quelli meno sviluppati, ai fini dell'attuazione del meccanismo di trasparenza.
8. Il meccanismo di trasparenza per i PTA dovrebbe essere adottato formalmente dal Consiglio generale dell'OMC durante la sua riunione del [14-15 dicembre 2010]. Tale meccanismo sarà quindi applicato su base provvisoria fino all'approvazione della sua applicazione permanente da parte dei membri dell'OMC. Conformemente alle sue disposizioni, gli Stati membri riesamineranno il meccanismo dopo tre anni apportando, se necessario, modifiche alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua applicazione provvisoria.
9. Al momento dell'adozione in seno al Consiglio generale dell'OMC tutti e quattro i co-patrocinatori e l'UE effettueranno una dichiarazione attestante che nel corso dei negoziati si è stabilito che una decisione sull'applicazione permanente del meccanismo avrebbe tenuto conto dello status del meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali regionali.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'OMC per quanto riguarda una decisione su un meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali preferenziali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Durante la riunione del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tenutasi il 14-15 dicembre 2006, i membri dell'organizzazione hanno deciso di avviare negoziati per, tra l'altro, chiarire e migliorare le disposizioni e procedure applicabili agli accordi commerciali preferenziali.
- (2) Il rafforzamento della trasparenza degli accordi commerciali preferenziali e dei loro effetti è di interesse generale e porterà benefici a tutti i membri dell'OMC.
- (3) Il 29 luglio 2010 il Consiglio generale dell'OMC ha stabilito che i negoziati sul meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali preferenziali dovessero essere completati entro il dicembre 2010.
- (4) Il comitato commercio e sviluppo dell'OMC ha ultimato l'esame della questione il 4 ottobre 2010 nel corso della propria 80ª sessione ordinaria stabilendo di trasmettere il meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali preferenziali figurante nel presente allegato al Consiglio generale dell'OMC in modo da consentirne l'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda il meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali preferenziali allegato alla presente decisione è a favore della sua adozione.

Fatto a [...], il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

MECCANISMO DI TRASPARENZA PER ACCORDI COMMERCIALI PREFERENZIALI

A. Campo di applicazione

1. Il meccanismo di trasparenza si applica ai seguenti accordi commerciali preferenziali (PTA):
 - a) i PTA che rientrano nel paragrafo 2 della decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo ("clausola di abilitazione"), ad eccezione degli accordi commerciali regionali di cui al paragrafo 2, lettera c)⁴, secondo quanto descritto nella decisione del Consiglio generale del 14 dicembre 2006 (meccanismo di trasparenza per accordi commerciali regionali);
 - b) i PTA in forma di trattamento preferenziale concesso da un membro ai prodotti dei paesi meno sviluppati;
 - c) qualsiasi altro trattamento preferenziale non reciproco autorizzato in virtù dell'accordo OMC.
2. L'obiettivo del suddetto meccanismo è quello di rafforzare la trasparenza del PTA in esame. Queste procedure non pregiudicano la sostanza delle pertinenti disposizioni della clausola di abilitazione o di altri strumenti menzionati nel punto 1, lettere a), b) o c), né compromettono minimamente i diritti e gli obblighi dei membri nel quadro degli accordi dell'OMC.

B. Notifica

3. La prescritta notifica di un PTA ha luogo quanto prima possibile; avverrà ove possibile prima dell'applicazione del trattamento preferenziale da parte del membro notificante⁵ e, al più tardi, tre mesi dopo l'entrata in vigore del PTA.
4. I membri notificanti specificano a norma di quale disposizione o di quali disposizioni del punto 1 sia effettuata la notifica del PTA. Il membro che notifica un PTA fornisce il testo completo della legislazione in materia e di qualsiasi altro strumento collegato (ad es. regolamenti, allegati, elenchi e protocolli) in una delle lingue ufficiali dell'OMC e in un formato adatto ad applicazioni elettroniche compresi, se del caso link a siti web.

C. Procedure per rafforzare la trasparenza

⁴ Per maggiore chiarezza, dato che è stato notificato al GATT/OMC a norma del paragrafo 2, lettera c), della clausola di abilitazione, il sistema delle preferenze commerciali generalizzate (SPG) non è disciplinato da questo meccanismo, ma dalla decisione del Consiglio generale del 14 dicembre 2006 (meccanismo di trasparenza per gli accordi commerciali regionali).

⁵ Il membro notificante è il membro che concede le preferenze non reciproche.

5. Una volta ricevuta la notifica, il PTA è esaminato dal comitato commercio e sviluppo (CCS) in base alle procedure fissate ai paragrafi da 6 a 13.
6. L'esame da parte del CCS di un PTA di cui è stata data notifica si conclude normalmente entro e non oltre i 12 mesi successivi alla notifica stessa.
7. Per assistere i membri nella procedura di esame del PTA:
 - a) il membro notificante mette a disposizione del segretariato dell'OMC i dati indicati nell'allegato 1 in un formato adatto ad applicazioni elettroniche. Se il PTA copre diversi sottoregimi, i dati devono essere sufficientemente dettagliati da consentire un'analisi per sottoregime. Qualora disponibili, devono essere forniti i dati disaggregati relativi a tali sottoregimi;
 - b) il segretariato dell'OMC elabora una guida su dove reperire informazioni di tipo specifico in base, se del caso, al modello di cui all'allegato 2. La guida viene resa disponibile non appena possibile dopo la notifica. I membri sono liberi di presentare essi stessi la guida al momento della notifica del PTA;
 - c) sotto la propria responsabilità e in stretta consultazione con il membro notificante, il segretariato dell'OMC elabora una presentazione oggettiva del PTA prima che esso sia trasmesso ai membri. Nell'ambito di tale elaborazione, i membri che ricevono benefici nel quadro del PTA hanno, su richiesta, la possibilità di avere accesso e di presentare osservazioni sul progetto di presentazione oggettiva entro un termine determinato nel rispetto delle scadenze previste per le consultazioni finali con il membro notificante.
8. I dati di cui al punto 7, lettera a) sono resi disponibili quanto prima. Di norma, il termine per la presentazione dei dati non supera le dieci settimane – o venti settimane nel caso di un PTA comunicato da paesi membri in via di sviluppo – successive alla data di notifica del PTA stesso.
9. La guida e la presentazione oggettiva di cui al punto 7, lettere b) e c) si basano essenzialmente sulle informazioni fornite dal membro notificante; se del caso il segretariato dell'OMC, in stretta consultazione con il membro notificante e tenendo conto dei pareri espressi dai paesi notificanti per garantirne l'esattezza sostanziale, può attingere anche ai dati disponibili da altre fonti di informazione. Nell'elaborazione della presentazione oggettiva il segretariato si basa sugli elementi figuranti nell'allegato 3. Inoltre, qualora opportuno il segretariato può anche includere i seguenti elementi nella presentazione oggettiva: informazioni di carattere generale, portata e campo di applicazione (prodotti e paesi), eccezioni, disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato, norme specifiche relative all'applicazione del regime (graduazione, ammissibilità a regimi preferenziali supplementari), norme di origine, disposizioni che influenzano gli scambi di beni (se del caso, PI, lavoro, ambiente, TBT, SPS, misure di difesa commerciale), procedure doganali specifiche, composizione delle importazioni di beni dal membro beneficiario, l'utilizzo dei contingenti tariffari, relazione con altri PTA dello stesso membro notificante e importazioni contemplate dal PTA negli ultimi tre anni, se del

caso. Nell'elaborare la presentazione oggettiva, il segretariato dell'OMC si astiene dall'esprimere giudizi di valore su qualsiasi questione.

10. La presentazione oggettiva del segretariato dell'OMC non funge da base per procedure di composizione delle controversie o per la costituzione di nuovi diritti ed obblighi dei membri.
11. Di norma, un unico incontro formale del comitato commercio e sviluppo in seduta speciale sarà dedicato alla valutazione di ogni PTA notificato; eventuali scambi di informazioni supplementari devono aver luogo per iscritto.
12. La presentazione oggettiva ad opera del segretariato dell'OMC ed ogni informazione supplementare trasmessa dal membro notificante sono diffuse in tutte le lingue ufficiali dell'OMC almeno tredici settimane prima della riunione dedicata all'esame del PTA. Le domande scritte o le osservazioni dei membri sul PTA in esame sono trasmesse al membro notificante dal segretariato dell'OMC almeno otto settimane prima della riunione corrispondente; di norma il membro notificante fornisce una risposta a tali domande e osservazioni entro cinque settimane dalla ricezione. Il segretariato dell'OMC trasmette a tutti i membri tali domande o osservazioni, insieme alle relative risposte, almeno tre giorni prima della riunione corrispondente.
13. Tutta la documentazione scritta pervenuta e il verbale della riunione del CCS dedicata all'esame del PTA notificato sono diffusi tempestivamente in tutte le lingue ufficiali dell'OMC e pubblicati sul suo sito web.
14. In ogni momento i membri possono proporre al CCS suggerimenti volti a migliorare il funzionamento generale delle suddette procedure, compresa l'elaborazione, il formato o il contenuto delle presentazioni concrete del segretariato.

D. Notifica di successive modifiche ed elaborazione di relazioni

15. Le modifiche che incidono sull'attuazione di un PTA durante un anno civile sono notificate su base annuale entro il 30 giugno dell'anno civile successivo. Gli elementi da notificare in un formato adatto ad applicazioni elettroniche comprendono:
 - a) modifiche giuridiche, comprese le modifiche di qualsiasi testo esplicativo correlato e dei corrispondenti elenchi, allegati e protocolli in una delle lingue ufficiali dell'OMC, se del caso;
 - b) modifiche all'attuazione del PTA, compreso, tra l'altro, un elenco dei beneficiari a cui si applica la graduazione e il periodo di graduazione e le specifiche deroghe per paese/prodotto, se del caso⁶;

⁶ [Ad esempio, modifiche riguardanti il numero dei beneficiari; nuove domande di trattamento preferenziale; degraduazione di paesi, settori e/o prodotti; cambiamenti dovuti a circostanze stagionali; adozione di clausole di salvaguardia speciali; utilizzo dei contingenti tariffari; modifiche derivanti da circostanze legate alla proroga di un altro trattamento preferenziale, se del caso.] La presente nota è inserita ai soli fini negoziali e sarà soppressa una volta conclusi i negoziati.

- c) modifiche relative ai dazi preferenziali applicati per singolo partner beneficiario nel quadro del PTA a livello di linea tariffaria.
16. Il membro notificante comunica su base annuale i dati sulle importazioni da ogni partner beneficiario a livello di linea tariffaria, indicando il valore delle importazioni totali, delle importazioni che hanno beneficiato del trattamento NPF e di quelle che hanno beneficiato del trattamento PTA⁷ entro il 31 ottobre con i dati dell'anno precedente.
17. Il membro notificante non è tenuto a rendere disponibili le informazioni annuali prescritte ai paragrafi 15 e 16 se tali informazioni sono già stati inserite nella base di dati integrata (BDI), o sono state altrimenti fornite al segretariato in un formato elettronico adeguato⁸. Saranno sufficienti riferimenti ai siti web pubblicamente accessibili su cui tali informazioni possono essere reperite in un formato adatto ad applicazioni elettroniche⁹ e in una delle lingue ufficiali dell'OMC.
18. Qualora un paese membro in via di sviluppo incontri difficoltà di natura tecnica nell'adempimento degli obblighi di notifica di cui al punto 16, esso avrà tempo fino al 31 luglio 2013 per soddisfare tali obblighi. Entro il 31 luglio 2012 tale membro può presentare al CCS una sintesi dei provvedimenti da adottare per soddisfare tali requisiti di notifica.
19. Le comunicazioni presentate a norma del punto 15 saranno prontamente rese disponibili sul sito web dell'OMC. I dati che devono essere notificati di cui al punto 16 saranno prontamente inseriti nella base di dati integrata conformemente alla politica di diffusione delle informazioni adottata per la BDI¹⁰. I dati da notificare non pregiudicheranno lo status giuridico del PTA in esame.

E. Altre disposizioni

20. Il comitato commercio e sviluppo è incaricato di attuare il presente meccanismo di trasparenza. Per esercitare le funzioni stabilite in virtù di tale meccanismo, il CCS si riunisce in sessione speciale.

⁷ Qualora il membro notificante abbia già presentato i dati corrispondenti all'UNCTAD, è sufficiente inviare una copia di tali dati all'OMC, purché essa soddisfi i requisiti in tema di notifica stabiliti al punto 16.

⁸ I dati possono essere trasmessi in formati adatti a basi di dati informatiche, in formato di foglio elettronico o testo delimitato; va evitato per quanto possibile l'uso di formati "trattamento testi". Previo consenso del membro notificante, i dati di carattere tariffario e commerciale forniti nel contesto delle notifiche annuali possono essere successivamente inseriti nella base di dati integrata (BDI) dell'OMC a condizione che siano conformi ai formati dati BDI. Si veda al riguardo il documento G/MA/IDB/W/6 relativo agli orientamenti per la presentazione di dati informatici BDI e il documento G/MA/238 e i relativi addenda riguardanti la divulgazione di dati BDI.

⁹ "Formato adatto ad applicazioni elettroniche" significa che interi set dei dati annuali di un membro possono essere scaricati senza inutili restrizioni (ovvero nessuna limitazione al numero di linee tariffarie o dei dati che possono essere scaricati) e in formati che consentano al segretariato dell'OMC di convertire i dati per inserirli nelle basi di dati.

¹⁰ Documento G/MA/238.

21. Per ogni PTA in vigore al momento dell'adozione delle presenti procedure di trasparenza, il segretariato dell'OMC elabora una sintesi sostanziale¹¹ in stretta consultazione con il membro notificante.
22. Su richiesta, il segretariato dell'OMC fornisce e qualsiasi membro può fornire sostegno tecnico ai paesi membri in via di sviluppo, soprattutto a quelli meno sviluppati, nell'applicazione del presente meccanismo, in particolare – ma non solo – nell'elaborazione dei dati attinenti al PTA e di altre informazioni da presentare al segretariato dell'OMC e relativamente all'accesso alle informazioni fornite dal membro notificante.
23. In ogni momento i membri possono segnalare al CCS informazioni riguardanti i PTA che a loro avviso occorre trasmettere ai membri nel quadro di tali procedure.
24. Il segretariato dell'OMC provvede a mantenere aggiornata una base di dati sui singoli PTA. Tale base comprende informazioni di carattere tariffario e commerciale e dà accesso all'intera documentazione attinente ai PTA notificati disponibile presso l'OMC. La base di dati va strutturata in modo tale da essere facilmente accessibile al pubblico. L'accesso ai dati di cui al punto 17 rispetta la politica di diffusione delle informazioni adottata per la BDI¹².
25. Per quanto riguarda i PTA già notificati in forza delle pertinenti disposizioni in materia di trasparenza dell'OMC e in vigore, essi saranno soggetti alle procedure di cui alle sezioni D ed E.

F. Riesame del meccanismo

26. Il presente meccanismo è applicato su base provvisoria fino all'approvazione della sua applicazione permanente da parte dei membri. I membri esaminano il meccanismo dopo tre anni apportando, se necessario, modifiche alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua applicazione provvisoria.

¹¹ Si veda il modello dell'allegato 3.

¹² Documento G/MA/238.

ALLEGATO 1

Notifica iniziale dei PTA da parte dei membri notificanti

1. Il membro notificante trasmette all'OMC le informazioni richieste nel presente allegato. Esso non è tenuto a rendere disponibili le informazioni richieste nel presente allegato se i dati corrispondenti sono già stati inseriti nella base di dati integrata (BDI), o sono stati altrimenti forniti al segretariato in un formato elettronico adeguato¹³.
2. Il membro che notifica un PTA presenta i seguenti dati a livello di linea tariffaria¹⁴:
 - a) un elenco completo dei dazi preferenziali previsti nel quadro del PTA per singolo partner beneficiario;
 - b) un elenco completo delle aliquote dei dazi NPF applicate dal membro notificante nell'anno dell'attuazione del PTA e nell'anno precedente;
 - c) ove necessario, altri dati (ad es. contingenti tariffari, restrizioni stagionali, clausole di salvaguardia speciali e, se disponibili, equivalenti ad valorem per dazi non ad valorem);
 - d) norme preferenziali di origine specifiche per prodotto, come definite nel PTA;
 - e) per gli ultimi tre anni precedenti la notifica, dati sulle importazioni da ogni partner beneficiario, con indicazione delle importazioni totali, delle importazioni introdotte con trattamento NPF e di quelle che hanno beneficiato del trattamento PTA¹⁵.
3. Il membro notificante presenta anche le altre informazioni generali che ritiene opportune per un ulteriore chiarimento del PTA, o fornisce i link alle pagine web dove esse sono disponibili, come riportato nel seguente esempio:¹⁶

¹³ I dati possono essere trasmessi in formati adatti a basi di dati informatiche, in formato di foglio elettronico o testo delimitato; va evitato per quanto possibile l'uso di formati "trattamento testi". I dati di carattere tariffario e commerciale forniti nel contesto di una notifica PTA possono essere successivamente inseriti nella base di dati integrata (BDI) dell'OMC a condizione che siano conformi ai formati dati BDI. Si veda al riguardo il documento G/MA/IDB/W/6 relativo agli orientamenti per la presentazione di dati informatici BDI e il documento G/MA/238 e i relativi addenda riguardanti la divulgazione di dati BDI. Qualora il membro notificante abbia già presentato i dati corrispondenti all'UNCTAD, è sufficiente inviare una copia di tali dati all'OMC purché essa soddisfi i requisiti in tema di notifica stabiliti nel presente allegato.

¹⁴ Per riferimenti al "livello della linea tariffaria" si intende la ripartizione dettagliata della nomenclatura doganale nazionale (codici SA con, ad esempio, 8, 10 o più cifre). È di massima importanza che tutti gli elementi dei dati forniti applichino la stessa nomenclatura doganale nazionale o siano corredati delle tabelle di conversione corrispondenti.

¹⁵ I membri riconoscono che per la prima notifica da effettuarsi in seguito all'entrata in vigore del presente meccanismo i dati di cui al punto 2, lettera e saranno comunicati dal membro notificante solo se già disponibili.

¹⁶ Compresi, tra l'altro, a) criteri e restrizioni relativi all'ammissibilità, modifiche dell'elenco dei beneficiari; b) trattamento tariffario, diverso trattamento preferenziale, eccezioni al trattamento

- a) se del caso, informazioni dettagliate sui criteri di graduazione e di degradazione e sulla loro applicazione (qualsiasi disposizione che stabilisca una notifica tempestiva/preventiva dei prodotti/paesi soggetti a graduazione, calendario delle procedure relative alla graduazione);
- b) indicatori dei prodotti contemplati ed eccezioni all'accordo;
- c) paesi ammissibili;
- d) manuali tecnici per l'utilizzo del PTA da parte dei potenziali beneficiari;
- e) qualsiasi altra nota esplicativa disponibile e materiale di consultazione rapida sulle caratteristiche del PTA e sulle norme di attuazione.

preferenziale; c) elenco e numero dei beneficiari, cronistoria dei paesi esclusi dal trattamento preferenziale; d) manuali dell'UNCTAD (ad esempio http://www.unctad.org/en/docs/itcdtsbmisc42rev3_en.pdf e http://www.unctad.org/en/docs/itcdtsbmisc25rev2_en.pdf); e e) manuali dei governi dei paesi membri (http://www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/asset_upload_file406_10685.pdf).

ALLEGATO 2

Guida ai PTA

A - INFORMAZIONI DI BASE:
1) <i>Membro notificante:</i> (Nome del membro notificante)
2) <i>Data di entrata in vigore del PTA:</i> (Inserire la data e il link alla fonte pertinente)
3) <i>Data dell'ultimo rinnovo del PTA:</i> (Inserire la data e il link alla fonte pertinente)
4) <i>Data di notifica all'OMC e simbolo dei documenti OMC:</i> (Inserire la data e il link alla fonte pertinente e inoltre il simbolo del documento e il relativo link)
5) <i>Data di scadenza del PTA:</i> (Inserire la data e il link alla fonte pertinente)
6) <i>Numero di beneficiari:</i> (Inserire il numero attuale di beneficiari e il link alla fonte pertinente)
7) <i>Numero di prodotti ammissibili (linee tariffarie):</i> [Inserire il numero attuale dei prodotti ammissibili (linee tariffarie) e il link alla fonte pertinente]
8) <i>Adozione del PTA, legislazione in materia e pubblicazione delle modifiche del PTA:</i> (Inserire il titolo/numero delle leggi del paese membro notificante e relativo link)
9) <i>Autorità che concede/concedono il trattamento favorevole:</i> (Inserire il nome dell'autorità che ha il potere di concedere il trattamento favorevole e il link alla fonte pertinente)
10) <i>Autorità nazionali incaricate di gestire il PTA:</i> (Inserire il nome dell'autorità incaricata di gestire il trattamento favorevole e il link alla fonte pertinente)
B – RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI:
I. BENEFICIARI
a) <i>Elenco dei beneficiari:</i> (Inserire il link in cui è disponibile l'elenco completo dei beneficiari)
b) <i>Ammissibilità:</i> (Indicare il documento, l'articolo/la sezione che riportano i criteri di ammissibilità e inserire il relativo link specifico)
c) <i>Restrizioni all'ammissibilità:</i> (Indicare il documento, l'articolo/la sezione che riportano le restrizioni all'ammissibilità e inserire il relativo link specifico)

d) <i>Modifiche dell'elenco dei beneficiari:</i> (Indicare il documento, l'articolo/la sezione che riportano i criteri di modifica dell'elenco dei beneficiari e inserire il relativo link specifico)
II. PRODOTTI CONTEMPLATI (CONFORMEMENTE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DEL MEMBRO NOTIFICANTE)
a) <i>Elenco dei prodotti ammissibili:</i> (Inserire il link in cui è disponibile l'elenco completo dei prodotti ammissibili)
b) <i>Prodotti non ammissibili:</i> (Inserire il link in cui è disponibile l'elenco completo dei prodotti non ammissibili)
c) <i>Modifiche dell'elenco dei prodotti ammissibili:</i> (Indicare il documento, l'articolo/la sezione che riportano le disposizioni concernenti le modifiche relative ai prodotti ammissibili e inserire il relativo link specifico)
III. TRATTAMENTO PTA
a) <i>Trattamento tariffario:</i> (Indicare il documento, l'articolo/la sezione che riportano le disposizioni relative al trattamento tariffario e inserire il relativo link specifico)
b) <i>Eccezioni:</i> (Indicare il documento, l'articolo/la sezione che riportano le disposizioni relative alle eccezioni al trattamento tariffario e inserire il relativo link specifico)
c) <i>Diverso trattamento preferenziale:</i> (Indicare il documento, l'articolo/la sezione che riportano le disposizioni relative ai diversi tipi di trattamento preferenziale e inserire il relativo link specifico)
d) <i>Richiesta di trattamento preferenziale:</i> (Inserire il link alla pagina web contenente la spiegazione delle procedure per richiedere un trattamento preferenziale)
IV. NORME DI ORIGINE (COMPRESI REQUISITI E RESTRIZIONI)
(Indicare il documento, l'articolo/la sezione in cui sono disponibili le norme di origine, compresi i requisiti per valutare l'origine e le restrizioni. Inserire il relativo link specifico)
V. VOLUME DI SCAMBI COMMERCIALI PREFERENZIALI INTERESSATI NEGLI ULTIMI 3 (TRE) ANNI (in milioni di USD)
(Inserire il link alla pagina web su cui sono disponibili le statistiche commerciali pertinenti e, se del caso, specificare i requisiti per avere accesso a tale sito)

ALLEGATO 3

Sintesi sostanziale dei PTA attualmente in vigore

I. MEMBRO NOTIFICANTE			
(Nome del membro notificante)			
II. DATA DI ENTRATA IN VIGORE / DELL'ULTIMO RINNOVO			
(Inserire la data e il link alla fonte pertinente)			
III. DATA DI SCADENZA			
(Inserire la data e il link alla fonte pertinente)			
IV. DOCUMENTI OMC/GATT IN MATERIA E LINK ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE			
(Inserire il numero del documento e il relativo link)			
(Inserire il titolo/numero della/e legge/i e il relativo link)			
V. NUMERO DI BENEFICIARI			
(Inserire il numero attuale e il link alla fonte pertinente)			
- <i>Criteri di ammissibilità:</i>			
(Inserire una spiegazione dei criteri di ammissibilità e il relativo link)			
VI. NUMERO DI PRODOTTI CONTEMPLATI (CONFORMEMENTE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DEL MEMBRO NOTIFICANTE)			
(Inserire il numero attuale e il link alla fonte pertinente)			
- <i>Eccezioni:</i>			
(Inserire il numero attuale e il link alla fonte pertinente)			
VII. TRATTAMENTO PREFERENZIALE			
(Indicare il documento, l'articolo/la sezione che riportano le disposizioni relative al trattamento preferenziale e inserire il relativo link specifico)			
VIII. NORME DI ORIGINE			
(Indicare il documento, l'articolo/la sezione in cui sono disponibili le norme di origine, compresi i requisiti per esaminare l'origine e le restrizioni. Inserire il relativo link specifico)			
IX. DATI SUGLI SCAMBI COMMERCIALI PREFERENZIALI (in milioni di USD)			
Capitoli SA (US)	Anno – 1	Anno – 2	Anno – 3
Totale			